

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1887 DELLA COMMISSIONE

del 7 novembre 2019

che modifica la decisione di esecuzione 2014/709/UE per quanto riguarda la disponibilità e la tempestività delle informazioni contenute nell'elenco degli stabilimenti riconosciuti

[notificata con il numero C(2019) 7899]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana negli Stati membri o nelle zone elencate nel suo allegato (gli Stati membri interessati). Tale decisione di esecuzione prevede il divieto di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici, nonché di partite di suini selvatici e prodotti a base di carni di suini selvatici, dalle zone elencate nel suo allegato. Essa stabilisce anche altre norme volte a impedire la propagazione della peste suina africana, compresi obblighi di informazione per gli Stati membri. Le misure di protezione stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE si applicano parallelamente a quelle previste dalla direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ e sono intese a combattere la propagazione della peste suina africana, in particolare a livello dell'Unione.
- (2) La decisione di esecuzione 2014/709/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione in altri Stati membri e paesi terzi di carni suine fresche e di taluni preparati e prodotti a base di carni suine costituiti da o contenenti tali carni provenienti dalle zone elencate nelle parti II, III o IV dell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Alcune deroghe sono possibili soltanto se i suini da cui sono ottenuti i prodotti in questione soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 11 della decisione di esecuzione 2014/709/UE, i macelli, i laboratori di sezionamento e gli stabilimenti di trasformazione delle carni rispettano le condizioni per il riconoscimento indicate all'articolo 12 di tale decisione e i prodotti in questione sono stati prodotti e trasformati in conformità alla specifica procedura e alla certificazione prescritte all'articolo 13 di detta decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).

⁽⁵⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

